



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 58 del 20/03/2012 -
Determinazione nr. 636 del 20/03/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da uno stabilimento che svolge l'attività di produzione mobili.

Società DALL'AGNESE SPA - stabilimento sito in Brugnera (PN), via Mazzini n. 3

PREMESSA

1.Fatto

La Società DALL'AGNESE SPA, con sede legale e operativa in via Mazzini n. 3 in Comune di Brugnera (PN), con nota del 07.11.2011 ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da modifica sostanziale di stabilimento ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e contestuale domanda di rinnovo dei provvedimenti autorizzativi esistenti come previsto dall'art. 281 c. 1 del medesimo decreto.

L'istanza è pervenuta in data 09.11.2011 ed è stata assunta al prot. n. 79485 del 09.11.2011.

Con nota prot. n. 84276 del 05.12.2011 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Brugnera (come previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale".

In data 20.03.2012 il Comune di Brugnera ha trasmesso via fax con nota prot. n. 4440 del 15.03.2012 (assunta al prot. provinciale n. 25914 del 20.03.2012) la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 13.03.2012 con cui, fra l'altro, ha espresso parere favorevole, dichiarando precisamente quanto segue:

"1. Di esprimere, a seguito delle integrazioni presentate successivamente alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/1/2012 e sulla base delle considerazioni riportate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per la modifica degli impianti esistenti (art. 269, comma 8) e di rinnovo autorizzazione alle emissioni nell'atmosfera (art. 281, comma 1) alla Dall'Agnese Spa.

2. Di porre, come condizioni al parere di cui al precedente punto, le seguenti prescrizioni:

- richiesta ed ottenimento del certificato di agibilità per lo stabilimento in oggetto;
- le misure ritenute necessarie dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale" – Dipartimento di prevenzione – con la Proposta di classificazione di industria insalubre protocollo 70592/DP in data 21/12/2011: "...il titolare dell'azienda in oggetto garantisce nel tempo a titolo cautelativo l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnologici e gestionali possibili per contenere la propagazione di rumore e odori nell'ambiente esterno...";
- richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per le componenti impiantistiche che comportino modificazione dell'aspetto esteriore dell'immobile ricadenti in ambito di vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (limite da corso d'acqua)."

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha espresso il proprio parere nei termini richiesti.

La Società produce mobili per camere e soggiorni ed è in possesso, per lo stabilimento sopra citato, delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate dalla Regione Friuli Venezia Giulia con:

- Determinazione di Giunta Regionale n. 4816 del 21.09.1990
- Determinazione di Giunta Regionale n. 564 del 27.02.2001
- Determinazione di Giunta Regionale n. 3148 del 02.10.2001.

Inoltre la ditta ha aderito all'autorizzazione di carattere generale emanata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 2932 del 11.12.2009 relativa agli impianti termici civili.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende:

- installare un nuovo carosello di verniciatura a bilancelle (punti di emissione E2 - verniciatura ed E3 - essiccazione);
- installare un nuovo impianto di spruzzatura a robot usato per la verniciatura di finitura di pannelli, cornici, ecc. (punto di emissione E4);
- installare tre sottostazioni filtranti (punti di emissione S.02, S.03, S.04 A/B) per le polveri derivanti da lavorazioni meccaniche del legno;
- sostituire la sottostazione esistente che raccoglie il polverino di levigatura con una nuova (punto di emissione S.05 A/B).

La situazione della ditta, vista la sua complessità, viene riassunta nella sottostante tabella:

| Autorizzazione | Punti di emissione (vecchia denominazione) | Situazione attuale e nuova denominazione camini |
|----------------------------|--|--|
| DGR n. 4816 del 21.09.1990 | 1, 2, 3 (cabina di verniciatura e forno) | Dismessi |
| DGR n. 4816 del 21.09.1990 | 4 (centralina depolverizzazione) | Dismesso |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 1.1, 1.2, 1.3 (linea 1, verniciatura manuale spruzzo) | Dismessi |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 2.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 (linea 2, operazioni di preparazione) | Dismessi |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 (linea 2: verniciatura manuale spruzzo) | Tutti i camini vengono dismessi, rimane solo il 2.7 ora denominato E1 che convoglia tutte le emissioni della "linea 2: verniciatura manuale spruzzo" |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 (linee 3 e 4: preparazione) | Dismessi |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 3.2, 4.4, 4.5 (linee 3 e 4: verniciatura manuale) | Dismessi |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | Da 8.1 a 8.16 (linea verniciatura piana) | Dismessi |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 9.1, 9.3 (sili stoccaggio) | Dismessi |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 9.2 (silo stoccaggio) | Sostituito con nuova sottostazione S.05 A/B |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 9.4 (sili stoccaggio) | Ora denominato S.01 |
| DGR n. 564 del 27.02.2001 | 10.1 (spalmatrice colla) | Questo punto sarà dismesso e l'emissione della spalmatrice sarà convogliata al camino della sottostazione S.01. |
| DGR n. 3148 del 02.10.2001 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (linea verniciatura manuale a spruzzo) | Ora rinominati rispettivamente E5, E6, E7, E8, E9 |
| DGR n. 3148 del 02.10.2001 | 9.5 (silo stoccaggio) | Dismesso |
| Det. dir. n. 2932 del 11.12.2009 | CT1 (impianto di combustione da 4,6 MW a metano) | Attualmente esistente |

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- a) Relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo, degli impianti e dei punti di emissione
- b) Schema 01: disegno del sistema di abbattimento ad acqua per l'overspray di verniciatura
- c) Schema 02: disegno del forno verticale a 4 stadi
- d) Scheda del filtro POLITEX PA8H
- e) Estratto di PRGC in scala 1:5000 e 1:2000
- f) Estratto di CTR in scala 1:5000
- g) Estratto mappa catastale in scala 1:2000
- h) Tav. 01: lay out dello stabilimento (generale di progetto)
- i) Tav. 01A: progetto di adeguamento delle emissioni a seguito di modifiche sostanziali in scala 1:250
- j) Tav. 01A: progetto di adeguamento delle emissioni a seguito di modifiche sostanziali in scala 1:500
- k) Tav. 02: cabina di verniciatura manuale a spruzzo (camino E1)
- l) Tav. 03: progetto carosello di verniciatura manuale a spruzzo (camini E2 ed E3)
- m) Tav. 04: progetto linea di verniciatura robotizzata a spruzzo (camino E4)
- n) Tav. 05: linea montaggio classico e finitura, prospetti camini e pianta (camini E5,E6,E7,E8,E9)
- o) Prospetto camino della sottostazione 01
- p) Prospetto camino della sottostazione 02
- q) Prospetto camino della sottostazione 03
- r) Prospetto camino della sottostazione 04 A e B
- s) Prospetto camino della sottostazione 05 A e B.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR

- n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
 6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
 7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
 8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 10.01.2012.

Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni degli impianti proposti indicate come

- **E1 (cabina verniciatura a spruzzo)**
- **E2 (carosello di verniciatura a spruzzo)**
- **E3 (essiccazione verniciatura del carosello)**
- **E4 (robot spruzzatura)**
- **E5 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio)**
- **E6 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio)**
- **E7 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio)**
- **E8 (cabina di verniciatura a spruzzo linea montaggio)**
- **E9 (forno verniciatura linea montaggio)**
- **S.01 (sottostazione filtrante)**
- **S.02, S.03, S.04 A/B, S.05 A/B (sottostazioni filtranti)**
- **CT1 (centrale termica a metano)**

per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli impianti stessi, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Brugnera con Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 13.03.2012 pervenuta in data 20.03.2012 via fax con nota prot. n. 4440 del 15.03.2012 (assunta al prot. provinciale n. 25914 del 20.03.2012).

Sia l'istruttoria tecnica che il parere del Comune di Brugnera sono conservati nella pratica.

La Ditta dichiara che l'attività svolta nel reparto di verniciatura (punti di emissione da E1 a E9) prevede un consumo di solvente pari a 24 t/anno. Tale attività viene individuata **al punto 2d) della parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06** come “Attività di rivestimento di superfici di legno, con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno”.

La Ditta quindi supera la soglia di consumo di solvente prevista dalla norma e sceglie di rispettare quanto previsto dalla **parte IV, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 (emissione bersaglio)**.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

- a) Le premesse tutte si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- b) Di autorizzare la Società DALL'AGNESE SPA, con sede legale e operativa in via Mazzini n. 3 in Comune di Brugnera (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sopra citato nel rispetto anche delle prescrizioni e condizioni di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 13.03.2012. I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:
- E1 (cabina verniciatura a spruzzo – esistente)
 - E2 (carosello di verniciatura a spruzzo – nuovo)
 - E3 (essiccazione verniciatura del carosello – nuovo)
 - E4 (robot spruzzatura – nuovo)
 - E5 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio – esistente)
 - E6 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio – esistente)
 - E7 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio – esistente)
 - E8 (cabina di verniciatura a spruzzo linea montaggio – esistente)
 - E9 (forno verniciatura linea montaggio – esistente)
 - S.01 (sottostazione filtrante – esistente)
 - S.02, S.03, S.04 A/B, S.05 A/B (sottostazioni filtranti - nuove)
 - CT1 (centrale termica a metano - esistente).

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) PER LE SOSTANZE DIVERSE DAI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI, garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

| | |
|---|--|
| E1 (cabina verniciatura a spruzzo) | <i>Portata: 43000 m³/h Quota dal p.c.: 9 m</i> |
| E2 (carosello di verniciatura a spruzzo) | <i>Portata: 10000 m³/h Quota dal p.c. : 8,5 m</i> |
| E4 (robot spruzzatura) | <i>Portata: 41400 m³/h Quota dal p.c : 9 m</i> |
| E5 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio) | <i>Portata: 15000 m³/h Quota dal p.c.: 8 m</i> |
| E6 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio) | <i>Portata: 15000 m³/h Quota dal p.c.: 8 m</i> |
| E7 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio) | <i>Portata: 30000 m³/h Quota dal p.c.: 8 m</i> |
| E8 (cabina di verniciatura a spruzzo linea montaggio) | <i>Portata: 31000 m³/h Quota dal p.c.: 8 m</i> |
| Sostanze | Limiti |
| Polveri totali | 3 mg/Nm ³ |
| S.01 (sottostazione filtrante per polveri di legno) | <i>Portata: 65000 m³/h Quota dal p.c.: 9,8 m</i> |

| | |
|--|--|
| S.02 (sottostazione filtrante per polveri di legno) | <i>Portata:</i> 50000 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 9,8 m |
| S.03 (sottostazione filtrante per polveri di legno) | <i>Portata:</i> 70000 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 9,8 m |
| S.04 A/B (sottostazione filtrante per polveri di legno) | Dati validi per ciascun camino <i>Portata:</i> 50000 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 12 m |
| S.05 A/B (sottostazione filtrante per polveri di legno) | <i>Portata:</i> 74000 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 12 m |
| Sostanze | Limiti |
| Polveri totali | 10 mg/Nm ³ |

| | |
|--|---|
| Punto di emissione CT1 (centrale termica a metano) | <i>Portata:</i> 6000 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 12 m |
| <i>I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%</i> | |
| Sostanze | Limiti |
| Ossidi di azoto | 350 mg/Nm ³ |

b) PER I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

| | |
|---|---|
| Punto di emissione E3 (essiccazione verniciatura del carosello) | <i>Portata:</i> 7000 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 9 m |
| Punto di emissione E9 (forno verniciatura linea montaggio) | <i>Portata:</i> 10000 m ³ /h <i>Quota dal p.c.:</i> 8 m |
| Punti di emissione E1 (cabina verniciatura a spruzzo) E2 (carosello di verniciatura a spruzzo) E4 (robot spruzzatura) E5 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio) E6 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio) E7 (parete aspirante verniciatura spruzzo linea montaggio) E8 (cabina di verniciatura a spruzzo linea montaggio) | |
| Consumo massimo teorico di solvente: 25 t/anno | |
| * Nel caso in cui questo valore fosse superato, la Ditta dovrà presentare una nuova domanda per modifica sostanziale di impianto esistente ai sensi dell'art. 269 c.8 del D.Lgs. 152/06 | |
| Emissione totale annua di solventi (EMISSIONE BERSAGLIO): 28,8 t/anno | |

- c) Gli impianti nuovi (E2, E3, E4, S.02, S.03, S.04 A/B, S.05 A/B) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.
- d) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- e) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.

- f) Per i punti di emissione nuovi (E2, E3, E4, S.02, S.03, S.04 A/B, S.05 A/B), **relativamente alle sostanze diverse dai COV**, la Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- g) Con le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, **qualora venga installato un raddrizzatore di flusso**, la ditta deve verificare se le caratteristiche del flusso gassoso dei camini nuovi (punti di emissione n. E2, E3, E4, S.02, S.03, S.04 A/B, S.05 A/B) sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in regime stazionario. I risultati delle verifiche devono essere inoltrati agli Enti di cui alla precedente lettera f).
- h) **Per quanto riguarda i COV**, la Società deve effettuare ed inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone ai fini della verifica del rispetto dell'emissione bersaglio, un piano gestione solventi (PGS). Esso deve essere compilato entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime degli impianti nuovi (punti di emissione E2, E3, E4) e deve contenere:
- per i punti di emissione nuovi (E2, E3, E4) i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare;
 - per i punti di emissione esistenti (E1, E5, E6, E7, E8, E9) i dati relativi all'intero anno solare di riferimento.
- Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
- i) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per i punti di emissione E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, S.01, S.02, S.03, S.04 A/B, S.05 A/B, CT1, **relativamente alle sostanze diverse dai COV**, ad avvenuta messa a

regime degli impianti nuovi, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti stessi. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- f) Dopo il primo PGS inviato in seguito alla messa a regime degli impianti nuovi, per i punti di emissione (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9) relativamente ai COV, la Società deve inviare alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA - Dipartimento di Pordenone entro il mese di aprile di ogni anno, un piano gestione solventi contenente i dati relativi all'anno solare precedente per stabilire il rispetto dell'emissione bersaglio. Al fine di compilare il campo O1 del piano gestione solventi, la Società deve effettuare per ogni punto di emissione almeno una misura analitica (calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), riportandone nel PGS il valore. Copia dei certificati analitici deve allegata al PGS.
- g) La ditta deve sostituire entro un anno dalla data di emanazione della presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera i prodotti contenenti sostanze classificate con frasi di rischio R45 (trielina), R46, R49, R60, R61 con preparati meno nocivi (visto quanto riportato al punto 2.1, parte I, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). La ditta, ad avvenuta sostituzione, deve inoltrare alla Provincia di Pordenone le schede di sicurezza degli eventuali nuovi prodotti utilizzati.
- h) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

| | |
|--|---|
| Manuale UNICHIM n. 158/88 | Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione |
| Norma UNI 10169:2001 | Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. |
| Norma UNI EN 15259: 2008 | Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione |
| Norma UNI EN 13284-1:2003 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico. |
| Norma UNI EN 13649:2002 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente |
| Norma UNI EN 13526:2002 | Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma. |
| D.M. 25 agosto 2000. Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 | Rilevamento delle emissioni i flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ . |

- i) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
- j) Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti

- tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6. A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/03/2012

IL DIRIGENTE

Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 20/03/2012 09:27:27

IMPRONTA: 805B205FAD29D1CB036A04012FE788D3EBA11F84873AAAC0BDDA983BD01BD621
EBA11F84873AAAC0BDDA983BD01BD6219C06BB77814FD4B477593F38E9DC2CA8
9C06BB77814FD4B477593F38E9DC2CA829CEDA6BE7B4599A9D22CBAA0F7D653E
29CEDA6BE7B4599A9D22CBAA0F7D653E40E6D9057DB252B59C1169139B6A8127